

ATTO N. 2160-1641-1707-2218/BIS

Relazione della III Commissione Consiliare permanente

SERVIZI E POLITICHE SOCIALI, IGIENE E SANITÀ, ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT

Relatore Consigliere Vannio Brozzi


SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

*“Riconoscimento e valorizzazione della funzione sociale, educativa e formativa svolta
dalle parrocchie mediante gli oratori”*

Approvato dalla III Commissione Consiliare permanente il 18.11.2004

Trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale il 25.11.2004





COMUNICAZIONE DELLA III
COMMISSIONE CONSILIARE
PERMANENTE

Si comunica che la III Commissione Consiliare permanente nella seduta del 18 novembre 2004 ha esaminato gli atti nn. 2160, 1641, 1707 e 2218 ed ha unificato la discussione sugli atti medesimi ai sensi del comma 2, dell'art. 23 del Regolamento interno, decidendo altresì di adottare quale testo base l'atto n. 2160 "Riconoscimento e valorizzazione della funzione sociale, educativa e formativa svolta dalle parrocchie mediante gli oratori".

La Commissione Consiliare permanente ha inoltre deciso di richiedere al Consiglio regionale che la proposta in esame venga approvata con un'unica votazione, ai sensi del comma 3, dell'articolo 20 del Regolamento interno.

Si comunica altresì che la Commissione, nel richiedere l'iscrizione degli atti nn. 2160, 1641, 1707 e 2218 all'ordine del giorno della prossima seduta del Consiglio regionale, ha espresso sulla proposta parere favorevole all'unanimità ed incaricato di riferire in Aula il Consigliere Vannio Brozzi.



Relazione della III Commissione Consiliare permanente

Relatore Consigliere Vannio Brozzi

La proposta di legge che si sottopone oggi all'approvazione del Consiglio Regionale dal titolo "Riconoscimento e valorizzazione della funzione sociale, educativa e formativa svolta dalle parrocchie mediante gli oratori", è il risultato dell'esame unificato ai sensi del comma 2, dell'art. 23 del Regolamento interno, degli atti nn. 2160-1641-1707-2218 di iniziativa di vari consiglieri ovvero dei consiglieri Bocci, Gobbini, Brozzi e Bonaduce, Sebastiani, Rossi e De Sio.

La Commissione nella seduta del 4 novembre 2004 ha deciso di nominare una sottocommissione formata dai consiglieri Bonaduce, Brozzi, De Sio e Sebastiani che si è riunita il 16 novembre scorso per definire il presente testo unificato.

La motivazione di fondo di tutte le proposte di legge è quella di riconoscere la funzione formativa, educativa e sociale svolta dalle parrocchie sul territorio, in particolare attraverso l'attività degli oratori.

Tale iniziativa si muove all'interno di un quadro normativo nazionale che riconosce e valorizza la funzione educativa e sociale svolta nella comunità locale, dagli oratori o da altre attività similari, dalle parrocchie e dagli enti ecclesiastici della Chiesa Cattolica, nonché dagli enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'articolo 8, comma terzo, della Costituzione.


La materia è inserita in un quadro normativo definito dalla recente legge 206 del 10 agosto 2003, che a sua volta appare in sintonia con i principi generali previsti per il sistema integrato di interventi e servizi sociali dalla legge 328 dell'8 novembre 2000 e, ancora, in conformità alle disposizioni stabilite dalla legge 285 del 28 agosto 1997, per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza.

È sotto gli occhi di tutti che le iniziative parrocchiali e religiose, quali gli oratori e altre esperienze simili, hanno rappresentato e ancora rappresentano in Italia un importante punto di riferimento e di aggregazione sul territorio, non solo per i bambini e gli adolescenti, ma anche per i giovani, le famiglie, gli anziani.

Sono luoghi che esercitano la caratteristica educativa e formativa – non solo spirituale – della comunione, dell'accoglienza, dell'ospitalità, dello stare insieme, in modo tale che le persone che vi si rivolgono non si sentano "straniere" nel proprio territorio.

Sembra pertanto naturale che vi sia anche il riconoscimento da parte della Regione Umbria dell'attività svolta dalle parrocchie attraverso gli oratori, poiché sono da condividere i principi ispiratori che fanno riferimento alla sussidiarietà, alla cooperazione, alla partecipazione e al concorso per la costituzione di un sistema integrato a favore di tutte le generazioni, in particolar modo per i giovani. Principi questi che non alterano in alcun modo la natura pubblica e istituzionale, ma "laica", dell'azione amministrativa regionale.

Sembra infatti importante, anche da un punto di vista laico, che ci sia una sinergia, in un territorio di persone, di attività, di luoghi fisici adeguati, in cui anche una comunità religiosa abbia uno spazio adeguato per svolgere la propria proposta educativa. Anzi questa può svolgere un ruolo fondamentale nel dare continuità ad interventi e servizi di tipo preventivo e promozionale e di sostegno alla normalità, caratterizzati da una reale funzione



di programmazione e di organizzazione complessa, evitando così interventi di tipo estemporaneo, ovvero occasionali e temporanei di tipo solo riparatorio.

Gli interventi previsti pertanto debbono avviare un processo volto a garantire all'individuo la massima autonomia possibile, con servizi diretti a ridurre il disagio senza attivare circuiti di dipendenza assistenzialistica. Occorre promuovere un'organizzazione sociale che, come diceva don Milani, si "prenda cura" dei suoi membri, infatti solo in presenza di un tessuto di welfare con una forte attenzione agli aspetti relazionali, è possibile contrastare efficacemente i molteplici percorsi che conducono all'esclusione sociale e ridurre le aree del disagio.


Solo all'interno di una comunità solidale è ipotizzabile nella società attuale una piena cittadinanza per ogni persona.

Pertanto pur nelle diversificazioni delle funzioni, occorre riconoscere pari dignità a tutti e quindi anche gli oratori che vanno sostenuti con strutture, servizi e con adeguati contributi finanziari, ricorrendo peraltro al Fondo nazionale per le politiche sociali, ripartito tra le Regioni in base alla l. n. 328/2000 alla L.r. n. 3/1997, e, ove compatibili, con i fondi comunitari.

Il testo finale della proposta di legge, composta di 4 articoli, è pertanto frutto del lavoro di sintesi svolto dalla Commissione, e prevede quanto segue:

- all'art. 1 la Regione riconosce e valorizza la funzione sociale ed educativa svolta dalle parrocchie e dagli istituti religiosi cattolici attraverso gli oratori, rivolta ai soggetti in età minore, agli adolescenti e ai giovani e riconosce alle diocesi dell'Umbria e agli istituti religiosi cattolici che svolgono attività oratoriale la possibilità di essere consultati nella fase di elaborazione delle linee di programmazione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali;
- l'art. 2 prevede che per realizzare le finalità della legge è possibile sottoscrivere appositi protocolli d'intesa tra la Regione, le diocesi umbre, gli istituti religiosi cattolici e le organizzazioni che rappresentano gli altri enti di culto riconosciuti dallo Stato con i quali vengono individuate le priorità degli interventi e le modalità della loro attuazione;
- l'art. 3 stabilisce che sono finanziabili i progetti previsti nel sistema integrato regionale di interventi e servizi sociali ed educativi, rivolti ai soggetti in età minore, agli adolescenti e ai giovani quali le attività di promozione e sostegno per lo svolgimento delle funzioni sociali ed educative, l'allestimento di centri ricreativi e sportivi, la realizzazione di percorsi di recupero di soggetti a rischio di emarginazione sociale, di devianza in ambito minorile, di disabilità e la realizzazione percorsi di formazione sociale al fine di valorizzare tutte le risorse e le competenze presenti sul territorio.

Ciò premesso, la III Commissione Consiliare permanente nella seduta del 18 novembre 2004 ha espresso sull'atto parere favorevole all'unanimità (Sebastiani, Brozzi, De Sio, e Bocci, su delega del consigliere Antonini) incaricando il sottoscritto di riferire in Aula e ha inoltre deciso di richiedere al Consiglio regionale che la proposta in esame venga approvata con un'unica votazione, ai sensi del comma 3, dell'articolo 20 del Regolamento interno.



(Schema di delibera proposto dalla III Commissione Consiliare permanente)

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTA la proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Bocci, Gobbini, Brozzi e Bonaduce, concernente: “Riconoscimento e valorizzazione della funzione sociale, educativa e formativa svolta dalle parrocchie mediante gli oratori”, depositata presso la Presidenza del Consiglio regionale in data 3.8.2004 e trasmessa per il parere alla III Commissione Consiliare permanente con nota prot. n. 4140 del 6.9.2004 (ATTO N. 2160);

VISTA la proposta di legge di iniziativa del Consigliere Sebastiani, concernente: “Riconoscimento e valorizzazione della funzione sociale ed educativa svolta dalle attività di oratorio o similari”, depositata presso la Presidenza del Consiglio regionale in data 13.3.2003 e trasmessa per il parere alla III Commissione Consiliare permanente con nota prot. n. 1055 del 14.3.2003 (ATTO N. 1641);


VISTA la proposta di legge di iniziativa del Consigliere Rossi, concernente: “Riconoscimento e valorizzazione della funzione sociale svolta dalla comunità cristiana, dagli operatori parrocchiali e dalle fondazioni cristiane nell’ambito del percorso formativo e di recupero della persona”, depositata presso la Presidenza del Consiglio regionale in data 24.4.2003 e trasmessa per il parere alla III Commissione Consiliare permanente con nota prot. n. 1462 del 28.4.2003 (ATTO N. 1707);

VISTA la proposta di legge di iniziativa del Consigliere De Sio, concernente: “Riconoscimento della funzione sociale ed educativa degli oratori e degli altri centri di aggregazione religiosa”, depositata presso la Presidenza del Consiglio regionale in data 11.10.2004 e trasmessa per il parere alla III Commissione Consiliare permanente con nota prot. n. 4670 del 12.10.2004 (ATTO N. 2218);

CONSIDERATO che la Commissione ha unificato la discussione sugli atti ai sensi del comma 2, dell’art. 23, del Regolamento interno, scegliendo come testo base l’atto n. 2160, “Riconoscimento e valorizzazione della funzione sociale, educativa e formativa svolta dalle parrocchie mediante gli oratori”;

ATTESO che per l’esame abbinato degli atti e per la conseguente formulazione di un testo unificato è stata istituita in data 4 novembre 2004 apposita sottocommissione riunitasi il 16 novembre u.s.;

VISTO il parere favorevole all’unanimità espresso, per gli aspetti di competenza ai sensi dell’articolo 10, comma 5 del Regolamento interno, dalla I Commissione Consiliare permanente nella seduta del 24 novembre 2004;



VISTI il parere della III Commissione Consiliare permanente espresso nella seduta del 18 novembre 2004 e la relazione della medesima illustrata dal Consigliere Vannio Brozzi (ATTO N. 2160-1641-1707-2218/BIS);

VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

VISTA la legge 1 agosto 2003, n. 206 "Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività simili e per la valorizzazione del loro ruolo";

VISTA la legge regionale 23 gennaio 1997, n. 3 "Riorganizzazione della rete di protezione sociale regionale e riordino delle funzioni socio-assistenziali.";

VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento interno del Consiglio regionale;

con votazione separata articolo per articolo nonché con votazione finale sull'intera legge che ha registrato voti favorevoli, ... voti contrari e ... voti di astensione, espressi nei modi di legge dai ... Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- di approvare la legge regionale concernente "Riconoscimento e valorizzazione della funzione sociale, educativa e formativa svolta dalle parrocchie mediante gli oratori", composta di n. 4 articoli nel testo che segue

TESTO PROPOSTO DALLA SOTTOCOMMISSIONE

**RICONOSCIMENTO E VALORIZZAZIONE
DELLA FUNZIONE SOCIALE, EDUCATIVA E
FORMATIVA SVOLTA DALLE PARROCCHIE
MEDIANTE GLI ORATORI**

Art. I (Finalità)


1. La Regione riconosce la funzione sociale, educativa e formativa svolta dalle parrocchie o unità pastorali attraverso gli oratori, nell'ambito del percorso formativo rivolto ai

TESTO APPROVATO DALLA III COMMISSIONE

IDEM

Art. I (Finalità)

1. La Regione riconosce e **valorizza** la funzione sociale, educativa e formativa svolta dalle parrocchie o unità pastorali e **dagli istituti religiosi cattolici** attraverso



soggetti in età minore, agli adolescenti e ai giovani.

2. La Regione riconosce la titolarità delle diocesi dell'Umbria ad essere consultate nella fase di elaborazione delle linee di programmazione, organizzazione e gestione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali, con particolare riguardo alle tematiche riferite ai soggetti in età minore, agli adolescenti e ai giovani.

3. Il riconoscimento di cui ai commi 1 e 2 è esteso alle attività oratoriali o similari svolte da altri enti di culto riconosciuti dallo Stato.

Art. 2

(Protocolli d'intesa)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 sono sottoscritti appositi protocolli d'intesa tra la Regione, le diocesi umbre e le organizzazioni che rappresentano gli altri enti di culto riconosciuti dallo Stato con i quali vengono individuate le priorità degli interventi tra quelli previsti all'articolo 3 e le modalità della loro attuazione.

Art. 3

(Interventi finanziabili)

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1 sono finanziabili i progetti previsti nel sistema integrato regionale di interventi e servizi sociali ed educativi, rivolti ai soggetti in età minore, agli adolescenti e ai giovani, concernenti:

- a) realizzazione di attività di promozione e sostegno per lo svolgimento delle funzioni sociali ed educative ~~delle diocesi e delle parrocchie~~;
- b) allestimento di centri ricreativi e sportivi, ivi compreso l'acquisto di attrezzature e materiali;
- c) realizzazione di percorsi di recupero a favore di soggetti a rischio di

gli oratori, nell'ambito del percorso formativo rivolto ai soggetti in età minore, agli adolescenti e ai giovani.

2. La Regione riconosce la titolarità delle diocesi dell'Umbria e **degli istituti religiosi cattolici che svolgono attività oratoriale** ad essere consultati nella fase di elaborazione delle linee di programmazione, organizzazione e gestione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali, con particolare riguardo alle tematiche riferite ai soggetti in età minore, agli adolescenti e ai giovani.

3.

Idem

Art. 2

(Protocolli d'intesa)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 sono sottoscritti appositi protocolli d'intesa tra la Regione, le diocesi umbre, **gli istituti religiosi cattolici** e le organizzazioni che rappresentano gli altri enti di culto riconosciuti dallo Stato con i quali vengono individuate le priorità degli interventi tra quelli previsti all'articolo 3 e le modalità della loro attuazione.

Art. 3

(Interventi finanziabili)

1.


Idem

a) realizzazione di attività di promozione e sostegno per lo svolgimento delle funzioni sociali ed educative;

b)

Idem

c)



emarginazione sociale, di devianza in ambito minorile, di disabilità;

- d) manutenzione straordinaria e riadattamento di immobili adibiti ed utilizzati come luogo di incontro per adolescenti e giovani;
- e) percorsi di formazione sociale, al fine di valorizzare tutte le risorse e le competenze presenti sul territorio e supportare le attività di oratorio e quelle similari.

2. All'interno del protocollo d'intesa di cui all'articolo 2 possono essere individuati ulteriori interventi e azioni a favore dei soggetti in età minore, degli adolescenti e dei giovani a sostegno delle famiglie anche attraverso opportuni accordi di programma con i Comuni interessati.

Art. 4

(Norma finanziaria)

~~1. Per far fronte agli oneri conseguenti all'applicazione della presente legge è istituito nel bilancio regionale apposito capitolo di spesa da finanziare con il fondo nazionale per le politiche sociali ripartito fra le regioni ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328 e con specifici stanziamenti delle leggi di bilancio.~~

Idem

d)

Idem

e)

Idem

2.

Idem

Art. 4

(Norma finanziaria)

1. Al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 3 si fa fronte con gli stanziamenti previsti nel bilancio regionale per la legge 8 novembre 2000, n. 328 e per la legge regionale 23 gennaio 1997, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo le modalità in esse previste e con i fondi comunitari ove compatibili.